

STORIA ECONOMICA

ANNO XIX (2016) - n. 2



Edizioni Scientifiche Italiane

Direttore responsabile: LUIGI DE MATTEO
Comitato di Direzione: LUIGI DE MATTEO, ALBERTO GUENZI,
PAOLO PECORARI

La Rivista, fondata da Luigi De Rosa nel 1998, si propone di favorire la diffusione e la crescita della Storia economica e di valorizzarne, rendendolo più visibile, l'apporto al più generale campo degli studi storici ed economici. Di qui, pur nella varietà di approcci e di orientamenti culturali di chi l'ha costituita e vi contribuisce, la sua aspirazione a collocarsi nel solco della più solida tradizione storiografica della disciplina senza rinunciare ad allargarne gli orizzonti metodologici e tematici.

Comitato scientifico: Frediano Bof (Università di Udine); Giorgio Borelli (Università di Verona); Andrea Cafarelli (Università di Udine); Aldo Carera (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Giovanni Ceccarelli (Università di Parma); Daniela Ciccolella (CNR-Issm); Alida Clemente (Università di Foggia); Francesco Dandolo (Università Federico II di Napoli); Francesco D'Esposito (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Marco Doria (Università di Genova); Giovanni Farese (Università Europea di Roma); Giulio Fenicia (Università di Bari); Luciana Frangioni (Università del Molise); Paolo Frascani (Università L'Orientale di Napoli); Maurizio Gangemi (Università di Bari); Andrea Giuntini (Università di Modena e Reggio Emilia); Amedeo Lepore (Seconda Università di Napoli); Germano Maifreda (Università di Milano); Daniela Manetti (Università di Pisa); Paola Massa (Università di Genova); Giampiero Nigro (Università di Firenze); Nicola Ostuni (Università Magna Græcia di Catanzaro); Paola Pierucci (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Gianluca Podestà (Università di Parma); Mario Rizzo (Università di Pavia); Gaetano Sabatini (Università di Roma Tre); Giovanni Vigo (Università di Pavia).

Storia economica effettua il referaggio anonimo e indipendente.

Direzione e redazione: Prof. Luigi De Matteo, vico S. Maria Apparente, 44, 80132 Napoli; Università di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze Sociali, Largo San Giovanni Maggiore, 30, 80134 Napoli – Tel. 081/6909483; *e-mail:* dematteo@unior.it

Gli articoli, le ricerche, le rassegne, le recensioni, e tutti gli altri scritti, se firmati, esprimono esclusivamente l'opinione degli autori.

Amministrazione: Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatamone 7, 80121 Napoli – tel. 081/7645443 pbx e fax 081/7646477 – Internet: www.edizioniesi.it; *e-mail:* info@edizioniesi.it

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4970 del 23/6/1998. Responsabile: Luigi De Matteo.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6-10-78

SOMMARIO

ANNO XIX (2016) - n. 2

ALLA RICERCA DEL «NEGOZIANTE PATRIOTA». MORALITÀ MERCANTILI E COMMERCIO ATTIVO NEL SETTECENTO a cura di Biagio Salvemini

<i>Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva</i> di Biagio Salvemini	p.	369
ANDREA ADDOBATI, <i>Questa non è Sparta! Il nababbo e il negoziante patriota in una commedia di Samuel Foote</i>	»	385
DANIELE ANDREOZZI, « <i>Ne pas celui de la Nation</i> ». <i>Moralità, norme, interessi e commerci tra Trieste, il mare e gli spazi mercantili (XVIII secolo)</i>	»	403
FRANCESCO CAMPENÒ, <i>Il mercante eroico: elogi funebri di negozianti nella Napoli del Settecento. (La morale mercantile secondo Antonio Jerocades)</i>	»	433
ANNA STELLA CARRINO, « <i>Tous ces différents négociants étrangers sont autant des sangsues de la place de Marseille</i> ». <i>Forme di patriottismo in una place marchande fra Sei e Settecento</i>	»	461
DANIELA CICCOLELLA, <i>Il prezzo della patria. Stato, negozianti e regolazione dei prezzi alla voce nel Mezzogiorno nel secondo '700</i>	»	491
ALIDA CLEMENTE, <i>Aporie della moralità mercantile e governo politico del mercato: un negoziante 'virtuoso' nella carestia del 1764</i>	»	531
ANGELA FALCETTA, « <i>Ad utilità del commercio de' due Regni</i> ». <i>L'orizzonte morale dei mercanti greco-ottomani nel Regno di Napoli (XVIII secolo)</i>	»	561
STORICI		
ANDREA GIUNTINI, <i>Giorgio Mori: la storia l'economia la politica</i>	»	587
ANGELO MOIOLI, <i>Sergio Zaninelli e la scuola di Mario Romani</i>	»	605

SOMMARIO

STORIOGRAFIA

- LUIGI ALONZI, *Per la storia della storia economica: questioni di metodo e prospettive d'indagine* » 639

RECENSIONI E SCHEDE

- S. ZOPPI, *Pietre di confine. Personali apprendimenti*, Rubbettino, Sovèria Mannelli 2015 (G. Farese) » 671
- Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l'Impero ottomano e l'Italia del Rinascimento: storia, arte e architettura*, a cura di Alireza Naser Eslami, Olschki, Firenze 2014 (M.P. Zanoboni) » 675
- P. BRAUNSTEIN, *Les allemands à Venise (1380-1520)*, École française de Rome, Rome 2016 (M.P. Zanoboni) » 677

«AD UTILITÀ DEL COMMERCIO DE' DUE REGNI».
L'ORIZZONTE MORALE DEI MERCANTI
GRECO-OTTOMANI NEL REGNO DI NAPOLI
(XVIII SECOLO)*

Le iniziative promosse nel Settecento dai sovrani per favorire l'apertura dei mercati erano ispirate soprattutto dalla volontà di accrescere la ricchezza della 'Nazione' e dall'ideale di *bonum publicum*. In questo contesto, l'articolo analizza come i mercanti greco-ottomani residenti nel Regno di Napoli fossero in grado di piegare ai propri interessi le norme locali e sovra-locali, fuori e dentro il tribunale. Scopo dell'analisi è di esaminare, sullo sfondo del tardo-mercantilismo settecentesco, gli effetti dell'interazione tra norme e pratiche mercantili.

Tardo mercantilismo, moralità mercantili, istituzioni legali, diaspora greca, relazioni commerciali tra Impero ottomano e Regno di Napoli

During the eighteenth-century, states enacted measures in order to expand markets. These aimed to increase the wealth of the 'Nation', drawing their legitimacy from the idea of the *bonum publicum*. Against this backdrop, the article examines how the Greek-Ottoman merchants in the Kingdom of Naples were able to manipulate and take advantage of the local and supra-local rules. The main objective of this analysis is to investigate the effects of the interplay between formal rules and merchant practices during the period of late-mercantilism.

Late mercantilism, merchant moralities, legal institutions, Greek diaspora, trade relationships between the Ottoman Empire and the Kingdom of Naples

* Questa ricerca è stata svolta nell'ambito del progetto FIRB – Futuro in ricerca 2012 RBF12GBQZ_002”. Desidero ringraziare i partecipanti al panel “La recherche du négociant patriote. Commerce actif et moralités marchandes au XVIII^e siècle”, organizzato dal Prof. Biagio Salvemini e presentato al 14th International Congress of the Society for Eighteenth-Century Studies (Rotterdam, 27-31 luglio 2015), per l'utile confronto sui temi trattati in questo articolo e, in particolare, il Prof. Biagio Salvemini e i revisori per i loro preziosi e puntuali commenti.

Nei *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, apparsi nel 1789, Giuseppe Palmieri ravvisava un segno manifesto dell'indolenza dei sudditi napoletani nella «trascuraggine delle arti», le quali restavano in gran parte appannaggio degli stranieri. La noncuranza dei regnicoli era tale che – osservava l'illuminista pugliese – «Più milioni escono dal Regno per panni grossi di lana, per tele, per carta, per vetri ec. I Greci portan via in ogni anno dalla Provincia di Bari, e Puglia presso a 150 mila ducati per i *gabani*, *manifattura* la più goffa, e grossolana. Tutte queste merci – affermava Palmieri – potrebbero facilmente esserci somministrate dalle fabbriche del Regno»¹. Secondo il riformatore, lo sviluppo delle arti e lo «spaccio» dei manufatti regnicoli sui mercati esteri, in una Nazione agricola com'era, di fatto, quella napoletana, avrebbero dovuto inoltre andare di pari passo con provvedimenti finalizzati ad aumentare la produzione di derrate e ad agevolare la vendita del surplus agricolo agli stranieri².

Il pensiero economico settecentesco, volto sempre più all'individuazione dei meccanismi morali e degli espedienti politici promotori del *bonum publicum*³, interpretava gli interessi dei mercanti stranieri e di quelli 'nazionali' come fattori statici di un'opposizione binaria, come micro-proiezioni degli interessi – tra loro divergenti o complementari – perseguiti dai rispettivi Stati di appartenenza. Il commercio attivo, al centro delle politiche mercantiliste promosse dai sovrani territoriali, doveva essere sostenuto innanzitutto attraverso lo stabilimento di relazioni commerciali simmetriche con le altre nazioni⁴. Inoltre, i processi di territorializzazione politica e la fragilità di uno spazio mercantile sempre più dilatato, basato su «etiche contestuali», su rapporti di fiducia transitori, stimolarono sempre più la ricerca di una diversa etica del com-

¹ G. PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, Per Vincenzo Flauto, Napoli 1789, p. 158. In età moderna il termine «gabbano» indicava «un largo cappotto con maniche e talora con cappuccio, spesso foderato di pelliccia o di altra stoffa», indossato come veste da lavoro da contadini e operai (<http://www.treccani.it/vocabolario/gabbano/>).

² PALMIERI, *Pensieri economici*, p. 50.

³ Su questo argomento si veda il volume monografico *Commerce and morality in eighteenth-century Italy*, a cura di K. Stapelbroek, «History of European Ideas», 32 (2006), 4, in particolare i saggi di K. STAPEL BROEK, *Commerce and morality in eighteenth-century Italy*, pp. 361-366, e *Preserving the Neapolitan state: Antonio Genovesi and Ferdinando Galiani on commercial society and planning economic growth*, pp. 406-429.

⁴ G.B.M. JANNUCCI, *Economia del commercio del regno di Napoli [1767-69]*, a cura di F. Assante, Giannini Editore, Napoli 1981, V, pp. 1205-1220.

mercio, imperniata sulla figura del «négociant patriote»⁵. Negli scritti degli illuministi e riformatori napoletani, il bene pubblico e i bisogni della 'Nazione' (coincidente con il territorio monarchico) sono spesso evocati a fondamento del commercio, offerti al suddito-mercante come fonte di legittimazione dei propri comportamenti e interessi individuali. L'invocazione della figura del «negoziante patriota» non si ridusse ad un'operazione puramente retorica, bensì sfociò nell'elaborazione di un complesso congegno politico-legale, in grado di far convergere l'auto-interesse dei sudditi-mercanti verso quello dello Stato, talora al prezzo di un «piccolo incomodo»⁶. Per Antonio Genovesi, ad esempio, la conciliazione degli interessi personali con quelli della Nazione costituiva un obiettivo primario da raggiungere attraverso l'educazione dei sudditi nelle leggi del commercio e provvedimenti in grado di impedire che l'interesse dei singoli turbasse il naturale equilibrio che teneva insieme le società e i popoli attraverso la storia⁷. Nella pratica, come hanno evidenziato in particolare gli studi di Biagio Salvemini, Alida Clemente e Daniele Andreozzi, l'interventismo statale si tradusse in una produzione confusa di norme e regolamenti, la cui effettiva applicabilità rimase subordinata alla capacità di negoziazione degli attori sociali e delle istituzioni intermedie cui quelle norme erano rivolte⁸. Negoziante e piegate

⁵ C. DENIS-DELACOUR, B. SALVEMINI, *Moralités marchandes du XVIII^e siècle. Débats savants et pratiques normatives*, «Rives méditerranéennes», 49 (2014), pp. 5-15, in particolare pp. 9-11; sull'origine dell'espressione «négociant patriote», si veda p. 11, nota 18.

⁶ P.M. DORIA, *Del commercio del Regno di Napoli [1740]*, pubblicato in E. VIDAL, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Milano 1953, p. 180.

⁷ A. GENOVESI, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile, con elementi del commercio [1765-1767]*, a cura di M.L. Perna, Napoli 2005. Su questo aspetto del pensiero e dell'opera di Genovesi, vedi: STAPEL BROEK, *Preserving the Neapolitan state*, pp. 415-417; E. PII, *Antonio Genovesi. Dalla politica economica alla «politica civile»*, Firenze 1984.

⁸ B. SALVEMINI, *The "intervention practices" of the late ancien régime: notes on the institutional and mercantile spheres of eighteenth-century Europe, in War, trade and neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries*, a cura di A. Alimento, Milano 2011, pp. 160-168; ID., *Negli spazi mediterranei della «decadenza». Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna*, «Storica», 51 (2011), pp. 7-51; B. SALVEMINI, A. CARRINO, *Come si costruisce uno spazio mercantile: il Tirreno nel Settecento*, «Studi storici», 53 (2012), pp. 47-74; D. ANDREOZZI, *«La gloria di un dilatato commercio». L'intrico delle politiche e lo sviluppo di Trieste nell'Adriatico centro settentrionale (1700-1730)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 127 (2015), 1, <http://memfrim.revues.org/2125>; A. CLEMENTE, *Quando il reato non è «peccato»: il contrabbando nel Regno di Napoli tra conflitti diplomatici, pluralismo istituzionale e quotidianità degli scambi (XVIII secolo)*, «Quaderni storici», 143 (2013), 2, pp. 359-394.

dagli attori sociali alle pratiche del commercio, le leggi messe a punto dai sovrani territoriali contribuirono a forgiare il complesso orizzonte morale – fatto di visioni, azioni e fini diversi – dentro cui si muovevano mercanti di ogni sorta, status e appartenenza. Il caso dei mercanti greci residenti nella provincia di Terra di Bari nel Settecento permette di illuminare ulteriormente i modi in cui, nel contesto del tardo-mercantilismo settecentesco, l'interazione tra orizzonti normativi – locali e sovra-locali – e pratiche mercantili si traduceva sul piano empirico, fuori e dentro il tribunale.

L'interventismo statale, nel Regno di Napoli come in altre realtà territoriali, creò nuove opportunità per i mercanti, sudditi e stranieri; una sorta di «scatola vuota che gli attori interessati potevano riempire con contenuti, pratiche e strategie proprie», come scrive efficacemente Andreozzi a proposito delle iniziative promosse a Trieste da Carlo VI agli inizi del secolo⁹. Nel Regno meridionale, in particolare, i mercanti di nazione greca – più dei sudditi napoletani – furono in grado di trarre profitto dal trattato napoletano-ottomano e dalla riforma del Supremo Magistrato di Commercio, interagendo in modo attivo con l'orizzonte normativo definito dalle leggi sovrane e dagli accordi interstatali. In questo modo, la nazione greca – o almeno alcuni dei suoi membri – riuscì a espandere i propri interessi, i quali si situavano al confine tra spazi economici, territori e orizzonti legali diversi e sovrapposti: mentre da un lato i mercanti greci s'imposero gradualmente come intermediari commerciali tra il Regno e il Levante ottomano, parallelamente riuscirono a farsi largo dentro l'economia napoletana, anche all'interno di ambiti e circuiti non legati ai traffici levantini.

Le iniziative promosse dal sovrano borbonico per sostenere la ricchezza della Nazione e promuovere il commercio estero, finirono, di fatto, per favorire l'emergere, all'interno della società regnicola, di forze economiche nuove, non solo di origine autoctona. Mentre la distinzione tra i regnicoli e i mercanti di nazione greca diventava nella pratica sempre più sfocata, la contrapposizione tra il 'negoziante patriota' e il forestiere, evocata nei trattati degli illuministi e riformatori napoletani, si rivelava poco più che una costruzione discorsiva. Al contrario, nel tribunale, la dialettica tra 'naturali' e forestieri diventava palese e l'appartenenza del mercante a un ordine legale sovra-locale era mobilitata per sfuggire alle norme e alle logiche di potere inscritte nell'ordinamento locale.

⁹ ANDREOZZI, «*La gloria di un dilatato commercio*».

1. *Per l'«ampliamento e l'uguaglianza del nostro commercio cogli stranieri»¹⁰: Napoli e il Levante ottomano nel Settecento*

L'ordinamento del commercio costituì il principale ambito in cui, a cavallo tra gli anni trenta e quaranta del Settecento, Carlo di Borbone esercitò la propria volontà e azione riformatrice¹¹. L'ampiezza dei fini materiali e politico-morali attribuiti al commercio traspare con chiarezza da un discorso pronunciato dal duca di Salas nel giugno del 1739. Davanti a un consesso di nobili ed esperti riuniti da Don Carlos per studiare le «providenze» necessarie al buon regolamento del commercio, il segretario di Stato borbonico indicava in quest'ultimo «l'origine dell'abbondanza de' Paesi, della loro Popolazione e fertilità, delle ricchezze, e della felicità degli abitanti, delle forze degli Stati, della fedeltà, e divozione de' sudditi verso de' sovrani, della stabilità delle corone, e della gloria, e potenza de' principi»¹². Nella visione dei partecipanti alla conferenza, la ritrovata indipendenza costituiva la necessaria premessa politica per la realizzazione di quei fini. Non più vulnerabile o condizionato da interessi particolari alla stregua dei passati viceré, Carlo di Borbone, sovrano di uno stato indipendente, avrebbe finalmente posto rimedio agli abusi che avevano fino ad allora ostacolato lo sviluppo del commercio napoletano, innanzitutto mettendo un argine ai privilegi sin lì concessi nel Regno alle nazioni più favorite. Perciò, tra le questioni più urgenti da affrontare c'erano il «modo di fare colle potenze straniere trattati di commercio, e [...] il punto importante di fare, o non fare la Pace colla Porta ottomana, e colle reggenze barbaresche dell'Africa»¹³.

Il trattato stipulato con l'Impero ottomano nel 1740 fu il primo accordo bilaterale siglato dal Sultano con uno Stato europeo¹⁴. Per sfuggire a una condizione analoga di subalternità rispetto alle potenze commerciali del Nord, anche Carlo di Borbone assunse allora il principio di reciprocità come il criterio in base al quale rinegoziare la po-

¹⁰ JANNUCCI, *Economia del commercio*, V, p. 1205.

¹¹ Cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore*, I, *Da Muratori a Beccaria (1730-1764)*, Torino 1972, pp. 28-46.

¹² ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in avanti ASN), *Tribunali antichi, Supremo Magistrato di Commercio* (d'ora in avanti SMC), *Dispacci*, fs. 1728, *Registro delle deliberazioni prese nelle conferenze, ordinate da Sua Maestà tenersi nella Segreteria di Stato, Guerra e Marina circa il commercio*, cc. 3r-11v, 10 giugno 1739.

¹³ Ivi, cc. 4v-5r.

¹⁴ M. DEMIRYÜREK, *The legal foundations of the commercial relations between the Ottomans and Neapolitans*, «Bilig», 69 (2014), pp. 53-74.

sizione del Regno napoletano nei confronti dei suoi partner e rivali commerciali¹⁵. Simili convenzioni, senza le quali – ricordava Giovan Battista Maria Jannucci – «tutto sarebbe incerto nella materia del commercio e di diritto imperfetto»¹⁶, avrebbero dovuto in generale consentire alla monarchia territoriale borbonica di proiettarsi sullo spazio transnazionale e gerarchico dei flussi commerciali in una posizione non più subalterna. In particolare, il trattato con la Porta e quello con le Reggenze barbaresche del 1741 avrebbero dovuto regolare la guerra di corsa, grave ostacolo allo svolgimento dei traffici tra i due bacini del Mediterraneo, e consentire alla mariniera napoletana d'introdurre le merci regnicole nei mercati ottomani a condizioni daziarie favorevoli, senza dover più ricorrere a bandiere di convenienza¹⁷. Agli inizi del XIX secolo, al Supremo Magistrato di Commercio fu ordinato di rendere pubblica, «ne' modi che convengono, ad utilità del commercio de' due Regni», la volontà del Sultano di consentire la libera navigazione nel Mar Nero ai legni battenti bandiera napoletana in cambio della concessione di uno status privilegiato alla «nazione ottomana nelle Sicilie»¹⁸. Nelle intenzioni dei ministri napoletani, il trattato napoletano-ottomano, e gli altri accordi internazionali rinegoziati in questa fase dal re borbonico, avrebbero dovuto quindi servire a promuovere il commercio attivo. All'interno dei confini statali, il Supremo Magistrato di Commercio avrebbe dovuto fungere da stimolo a questi scambi attraverso la garanzia di una giustizia rapida e poco dispendiosa, basata sul diritto naturale e delle genti¹⁹.

Nella pratica, l'auspicio di una ripresa del commercio napoletano in Levante non sortì i risultati attesi. La speranza espressa dal segretario di Stato Bernardo Tanucci che le imbarcazioni del Regno potessero navigare «nel Mediterraneo colla sicurezza colla quale vi navigano Inglesi, Olandesi, e Svizzeri, e Danesi, e Toscani», rimase di-

¹⁵ R. ZAUGG, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma 2011, pp. 60-62, 116-131.

¹⁶ JANNUCCI, *Economia del commercio*, V, p. 1213.

¹⁷ Cfr. M. MAFRICI, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Guglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)*, in *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, a cura di Ead., Soveria Mannelli 2004, pp. 151-172.

¹⁸ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1732, f.lo 94, Il ministro degli Affari Esteri al Supremo Magistrato di Commercio, 5 marzo 1803.

¹⁹ Ivi, fs. 1728, *Registro delle deliberazioni...*, c. 8r; fs. 1731, Al Presidente del Supremo Magistrato di Commercio Nilo Malena, 31 agosto 1796. Cfr. ZAUGG, *Stranieri di antico regime*, pp. 86-88; ID., *Mercanti stranieri e giudici napoletani. La gestione dei conflitti in antico regime*, «Quaderni storici», 133 (2010), 1, pp. 155-156.

sattesa²⁰. D'altronde, a dispetto delle parole di Tanucci, ancora nel 1787 il viceconsole napoletano a Cipro riferiva come non soltanto gli «infelici greci» sudditi della Porta, ma anche i sudditi «delle estere nazioni delle Potenze cristiane» – non solo quelli napoletani – non erano immuni dagli attacchi dei corsari maltesi²¹. Quanto al movimento delle navi napoletane nei porti del Mediterraneo orientale, fino al 1748 il naviglio napoletano fu piuttosto attivo in Levante, esportando diversi manufatti, soprattutto panni, e introducendo nei porti del Regno e in altri scali occidentali carichi di cuoi, cotone, cera e altri generi, soprattutto derrate²². Nella seconda metà del Settecento, tuttavia, mentre cresceva il commercio attivo del Regno con la Francia, la presenza napoletana in Levante divenne sempre più sporadica²³.

La ripresa della marineria ragusea nell'Adriatico e nel Mediterraneo orientale fu, secondo Antonio Di Vittorio, la causa principale di questo declino. Estromessi dalle rotte commerciali dell'entroterra balcanico a causa dell'imporsi dei mercanti locali, in questa fase i ragusei orientarono sempre più i propri interessi verso il mare²⁴. Se è vero che, come riferiva nel 1750 il console francese a Salonicco, i ragusei allora subentrarono ai napoletani in quel porto, come in altri scali del Levante²⁵, nei porti regnicoli i mercanti di nazione greca, in cooperazione spesso con i ragusei, sostituirono gradualmente i napoletani nel ruolo d'intermediari commerciali tra il Regno e i mercati ottomani. Così, mentre diminuiva la presenza dei sudditi napoletani negli scali

²⁰ M. MAFRICI, *Il Mezzogiorno d'Italia e il mare: problemi difensivi nel Settecento*, in *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, a cura di R. Cancila, II, Palermo 2007, p. 648.

²¹ Inoltre – denunciava il viceconsole – i mercanti occidentali erano considerati dalle autorità ottomane complici dei cavalieri dell'Ordine di San Giovanni a causa della comune religione. ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1730, f. lo 8, Giovanni Acton (direttore della Real Segreteria della Marina napoletana) al Presidente del Supremo Magistrato di Commercio, 14 dicembre 1787.

²² A. DI VITTORIO, *Il commercio tra Levante Ottomano e Napoli nel secolo XVIII*, Napoli 1979, pp. 75-97 e 113-117.

²³ Ivi, pp. 119-125. Sulla ripresa del commercio tra il Regno napoletano e la Francia nel secondo Settecento, vedi B. SALVEMINI, M.A. VISCEGLIA, *Marsiglia e il Mezzogiorno d'Italia (1719-1846). Flussi commerciali e complementarietà economiche*, «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée», 1 (1991), pp. 103-163; B. SALVEMINI, *L'arroganza del mercato. L'economia del Settecento meridionale fra Europa e Mediterraneo*, in ID., *Il territorio sghembo. Forme e dinamiche degli spazi umani in età moderna. Sondaggi e letture*, Bari 2006, pp. 265-267.

²⁴ DI VITTORIO, *Il commercio tra Levante Ottomano e Napoli*, pp. 129-138.

²⁵ Ivi, p. 123.

del Levante, nella seconda metà del Settecento crebbe il numero dei mercanti ottomani, soprattutto di nazione greca, attivi nel Regno.

All'indomani della firma del trattato con la Porta, per tutto il Settecento e oltre, le carte d'archivio registrano, seppur in modo frammentario, l'arrivo nel porto di Napoli di diversi «ambulanti del mare» provenienti dall'Impero ottomano, in maggioranza di nazione greca, con le loro navi cariche di zucchero, stagno, cotone di Smirne, tele, legname, grano e formaggio²⁶. Alcuni di essi giungevano nel Regno da altre aree del Mediterraneo e del globo per negoziare la vendita di pietre preziose e di altri beni acquistati altrove o, come l'ateniese Teofilo Georgivalo, per acquistare prodotti regnicoli (soprattutto drappi di seta, merletti d'oro e oro filato) da «negoziare così in Costantinopoli, come per altri Porti soggetti a detta Ottomana Porta», anche per conto di mercanti napoletani²⁷. Accanto ai numerosi mercanti itineranti, le fonti settecentesche documentano anche la presenza a Napoli di un nucleo più stabile di piccoli bottegai, venditori soprattutto di caffè e di cappotti, provenienti dall'Isola di Santa Maura, dall'Albania e dall'Epiro²⁸. I mercanti greci residenti nella capitale intrattenevano strette relazioni d'affari e d'amicizia con i negozianti ottomani, soprattutto di origine epirota, che nello stesso periodo stabilirono le loro case e botteghe in diverse città e porti di Terra di Bari e di Capitanata²⁹.

La colonia greca di Barletta, che alla fine del Settecento contava circa sessanta membri stabili, oltre a un certo numero di mercanti itineranti, nella prima metà dell'Ottocento avrebbe superato da sola le

²⁶ L. DE ROSA, *Navi, merci, nazionalità, itinerari in un porto dell'età preindustriale: il porto di Napoli nel 1760*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, pp. 347-348; ASN, *Processi antichi*, *Pandetta Vassallo* (d'ora in avanti *PV*), fs. 19, f.lo 13, 1798-1799; fs. 46, f.lo 15, 1808; fs. 17, f.lo 17, 1801; fs. 61, f.lo 5, 1803-1804.

²⁷ ASN, *Ministero degli Affari Esteri* (d'ora in avanti *MAE*), *Nazione greca*, fs. 4403, Al Magistrato di Commercio, 16 giugno 1745, e Al presidente del Supremo Magistrato di Commercio Francesco Ventura, 18 giugno 1745; ASN, *Processi antichi*, *SMC*, fs. 4, Atti per Teofilo Giorgivalo con Domenico Giustiniani, 1750-1752.

²⁸ A. FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli (1700-1821)*, Roma 2016, pp. 86-87. Sulla comunità dei greci di Napoli, vedi anche J. KORINTHIOS, *I greci di Napoli e del Meridione d'Italia dal XV al XX secolo*, Cagliari 2012; C. BELLI, *La comunità greca a Napoli. Una cerniera nel Mediterraneo fra Oriente e Occidente*, in *Integrazione ed emarginazione: circuiti e modelli. Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, a cura di L. Barletta, Napoli 2002, pp. 453-483.

²⁹ FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, pp. 163-165.

trecento unità³⁰. In un dispaccio indirizzato al Supremo Magistrato di Commercio negli anni Ottanta del Settecento, relativo a una supplica rivolta alle autorità dalla «nazione greca suddita della Porta ottomana» residente a Barletta e in altri luoghi della Puglia, si fa riferimento al «vantaggio, che portava la negoziazione» di quella nazione, «che consiste in pietre preziose, doghe, lana, cappotti, cere, bombace [...] pelle d'ogni sorte, e seteria»³¹. Già a partire dai primi decenni del secolo, gli atti dei notai di Barletta documentano l'approdo nel porto pugliese di diversi bastimenti di padroni greci, bocchesi o ragusei, con i loro carichi di cera, pelli selvaggine e cappotti. Nel porto di Ragusa, le pelli convogliate dall'entroterra dai mercanti bosniaci ed erzegovesi erano acquistate dai mercanti greci e ragusei e spedite a bordo di feluche e trabaccoli ai loro connazionali stanziati sul litorale opposto dell'Adriatico, da dove quei beni erano in parte riesportati in altri porti del Mediterraneo. Negli stessi anni, passando per Ragusa o più spesso per Corfù, capitani ragusei e corfioti importavano da Giannina (Epiro) in Terra di Bari e in altri porti adriatici soprattutto grandi quantità di cappotti, di «robba di Levante [...] da far cappotti» e di schiavine³².

In una relazione sulla provincia di Terra di Bari, Giuseppe Maria Galanti osservava a proposito di Barletta che «molte case Levantine vi sono stabilite, che esercitano un commercio che non sanno esercitare i propri cittadini»³³. Questa constatazione serviva a dimostrare come «l'aria grandiosa» che pure distingueva quell'emporio «sopra tutte le città della Puglia» fosse in realtà «più apparenza che sostanza»³⁴. In cerca come Palmieri del 'negoziante patriota', anche Galanti considerava i mercanti greci come soggetti *esterni* alla Nazione e agli obiettivi 'nazionali' perseguiti dallo Stato borbonico.

³⁰ Ivi, p. 88; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Nunziatura apostolica di Napoli*, scatola 203, Greci in Regno (1842-1847), cc. 870r-871r.

³¹ ASN, *Tribunali antichi*, SMC, *Dispacci*, fs. 1729, f.lo 120, Al presidente del Supremo Magistrato di Commercio Antonio Spinelli, 8 gennaio 1785.

³² FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, pp. 109-110, 161-163 e 179. Il termine «schiavine» indicava alcune coperte da letto, di panno grosso.

³³ G.M. GALANTI, *La Terra di Bari nella seconda metà del secolo XVIII: relazione ufficiale al re Ferdinando IV di Borbone*, per la prima volta edita con prefazione e note di L. Sylos, C. De Giorgi e P. Mossa, Bari 1895, p. 37. Come si legge nelle «Avvertenze», questa relazione avrebbe dovuto far parte del quinto tomo, solo parzialmente pubblicato, della *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie* di Galanti, come annunciato dallo stesso autore nella prefazione al quarto tomo.

³⁴ *Ibidem*.

2. Come Giano bifronte: la famiglia Chiriachì

In una dichiarazione redatta presso un notaio di Barletta nel 1742, Attanasio Chiriachì e altri «negozianti della nazione greca» affermavano come «da più anni che hanno dimorato in questa città coll'andare, e venire dal loro paese, con detta occasione hanno fatto più spedizioni di cere, o altre mercanzie da questa Regia Dogana di Barletta per transito in quella di Napoli» pagando «alli [...] deputati della salute carlini dieci [...] per ogni assistenza delli medesimi»³⁵.

Il trasporto e l'importazione di merci levantine nei porti occidentali costituivano la principale attività svolta dai mercanti greci nelle città del Regno, come in altri porti del Mediterraneo occidentale³⁶. Un'attività, come si è detto, segnalata con preoccupazione da Palmieri per via del flusso di denaro in uscita causato dalla vendita di quei beni sui mercati regnicoli e per il freno esercitato sullo sviluppo d'industrie locali dall'introduzione di manufatti esteri. In realtà, il ruolo della nazione greca nel Regno non si esauriva nell'importazione di prodotti esteri ma, come pure si è già accennato, i suoi membri fornivano allo Stato napoletano anche un capitale sociale a supporto del commercio estero dei manufatti regnicoli. I dati raccolti non consentono di valutare se gli scambi effettuati dai mercanti greci generassero nel loro insieme un commercio passivo per il Regno³⁷. Ciò nonostante, dallo spoglio delle carte notarili e dei processi civili il profilo del mercante

³⁵ ARCHIVIO DI STATO DI BARI, sezione di Trani, *Notai di Barletta* (d'ora in avanti ASBT, NB), vol. 645, cc. 188r-189r, 27 novembre 1742.

³⁶ Sulla diaspora commerciale greca vedi in particolare: O. KATSIARDI-HERING, *The Greek diaspora: its geography and typology*, in *Greek economic history: 15th-19th centuries*, I, Athens 2007, pp. 226-235; G. HARLAFTIS, *Mapping the Greek maritime diaspora from the early eighteenth to the late twentieth centuries*, in *Diaspora entrepreneurial networks: four centuries of history*, a cura di I. Baghdiantz McCab, G. Harlaftis e I. Pepelase Minoglou, Oxford-New York 2005, pp. 147-171; EAD., *The 'eastern invasion': Greeks in Mediterranean trade and shipping in the eighteenth and early nineteenth centuries*, in *Trade and cultural exchange in the early modern Mediterranean: Braudel's maritime legacy*, a cura di M. Fusaro, C. Heywood e M.S. Omri, London-New York 2010, pp. 223-252; e la recente raccolta di saggi: *H ναυτιλία των Ελλήνων, 1700-1821: ο αιώνας της ακμής πριν από την Επανάσταση*, a cura di K. Papaconstantinou e G. Harlaftis, Athens 2013.

³⁷ I dati d'archivio utilizzati in questo articolo sono stati ricavati prevalentemente dallo spoglio degli atti settecenteschi di venticinque notai di Barletta, conservati nell'Archivio di Stato di Bari/sezione di Trani; dei processi civili e dei dispacci indirizzati al Supremo Magistrato di Commercio riguardanti i mercanti greci, conservati rispettivamente nei fondi Processi antichi e Tribunali antichi dell'Archivio di Stato di Napoli.

greco appare più variegato di quello tracciato nei suoi *Pensieri* dall'illuminista pugliese, rivelando dietro la contrapposizione tra sudditi e stranieri una dinamica sociale ed economica più complessa.

La vicenda della famiglia greca dei Chiriachì, in particolare del suo capofamiglia Attanasio, condensa in sé alcuni dei tratti più significativi che connotarono l'esperienza della nazione greca in Terra di Bari. Giunto nel Regno probabilmente alcuni anni prima della firma del trattato napoletano-ottomano, nel 1754 Attanasio Chiriachì «della città di Iannina, Regno d'Epiro [...] Console della Nazione Greca, suddito, e Vassallo della Porta Ottomana» compare, unico tra i suoi connazionali, nei libri delle rivele del catasto onciario di Barletta, sotto la categoria dei «forestieri abitanti»³⁸. Al termine della dichiarazione dei redditi e dei pesi, egli invocava, in caso di qualunque addebito e pregiudizio, «gli amplissimi privilegi, accordati dalla Maestà del Re di Napoli a sudditi, e vassalli della Porta Ottomana, in virtù del trattato di Pace»³⁹. Pur inscrivendosi a pieno titolo dentro i confini della nazione e di quel trattato internazionale, già pochi anni dopo il suo arrivo nel Regno Attanasio aveva cominciato un cammino d'integrazione rapido e profondo all'interno della società e dell'economia locale. Al tempo della compilazione del catasto egli era sposato, da circa dodici anni, con una donna locale, Maddalena Isernia, dalla quale aveva avuto tre figli, Domenico, Antonio e Spiridione, cui si sarebbero aggiunti negli anni a venire anche Anna Maria, Giuseppe, Demetrio e Maria Colomba⁴⁰.

Alla sua abitazione era annessa una bottega «per uso de cappotti», i quali, insieme alle pelli, costituivano i principali beni importati dalla nazione greca dal Levante. Dal Regno Chiriachì e i suoi connazionali esportavano invece soprattutto derrate, pezze di seta, canne di tela bianca, merletti d'oro e oro filato⁴¹. Quando Attanasio morì nel 1768,

³⁸ ASN, *Regia Camera della Sommaria, Catasti onciari*, Libri delle rivele di Barletta, fs. 8860, cc. 2641-2642, 1754.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*; ARCHIVIO DIOCESANO PIO IX DI BARLETTA, *Capitolo della Cattedrale di Santa Maria Maggiore* (d'ora in avanti ADPB, CCSMM), Libro XIV di battesimo, f. 9v, 18 gennaio 1756; f. 39r, 17 maggio 1757; f. 103r, 10 settembre 1760; f. 119r, 26 novembre 1761.

⁴¹ ASBT, NB, vol. 525, cc. 33r-34r, 3 aprile 1748; vol. 527, cc. 25r-26r, 3 marzo 1751; vol. 1001, cc. 40r-41v, 5 febbraio 1814; ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1733, f.lo 118, L'ufficiale del Consolato di Manfredonia alla Segreteria di Stato, 14 settembre 1804; *Processi antichi, SMC*, fs. 21, f.lo. 26, anno 1793; fs. 25, f.li 50-51, anni 1797-1800.

suo figlio ed erede Spiridione prese le redini delle attività paterne. In quell'anno, con un altro mercante greco di Barletta, Cristoforo Papafili, Spiridione gestiva «una società di cappotti di Levante»: ma nei conti e nell'inventario stilati al momento dello scioglimento della società, nel 1770, oltre alle spese di nolo e di dogana e al valore dei cappotti rimasti invenduti, era annotato anche il costo della loro cucitura, dei «guarnimenti» e della «robba» proveniente da Napoli, Venezia e Giannina⁴². Come si ricava da questo e da altri documenti, il passo dall'importazione dei cappotti alla loro fabbricazione *in loco* fu breve.

Mentre a Venezia o a Cagliari la produzione dei cappotti levantini si sviluppò esclusivamente all'interno d'istituzioni corporative gestite dalla nazione⁴³, nel Regno, invece, l'assenza di una forte corporazione locale operante nel medesimo settore e il minore controllo esercitato dalle Arti sulla vita economica locale favorirono probabilmente la formazione di associazioni di tipo interculturale⁴⁴. Negli anni Novanta, Spiridione e il fratello Giuseppe compaiono tra i clienti di Costantino Cioppa⁴⁵, un mastro sartore greco di cappotti levantini, reclutato nel 1797 da Vincenzo Liguori, «uno degli appaldatori de' cappotti della nuova fabrica della città di Napoli»⁴⁶.

Già il console Chiriachì, dai primi anni del suo insediamento a Barletta, era riuscito a costruire intorno a sé all'interno della società locale una fitta rete di relazioni sociali e d'affari, che valicavano i confini della nazione. La casa e la bottega gli erano state concesse in enfiteusi nel 1745 dal Monte di Pietà di Barletta per essersi mostrato «ben affetto al sacro luogo», alla cui fondazione avevano concorso numerosi negozianti stranieri residenti in città⁴⁷. Negli anni successivi, il console avrebbe intrecciato relazioni, sociali ed economiche, con diversi esponenti del clero cattolico, non soltanto a livello locale. Nel 1762, per il suo tramite, l'arcivescovo cattolico di Durazzo inviò una

⁴² ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 128, f.lo 8, 2 giugno 1769.

⁴³ Sui *cappottari* greci a Venezia e a Cagliari, vedi: M. GRENET, *Vivre chez l'autre, travailler sans lui? Les capotteri grecs de Venise, 1764-1804*, «Cahiers de la Méditerranée», 84 (2012), <http://cdlm.revues.org/6400>; S. PIRA, *Il gremio dei sarti e i cappottari greci a Cagliari: tradizione e rinnovamento nell'abbigliamento*, in *Corporazioni, gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. Mattone, Cagliari 2000, pp. 616-631.

⁴⁴ Cfr. L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Napoli 1992, pp. 43-44.

⁴⁵ ASBT, NB, vol. 1210, cc. 260r-262r, 26 dicembre 1797.

⁴⁶ Ivi, cc. 262r-265r, 29 dicembre 1797.

⁴⁷ Ivi, vol. 429, cc. 620r-628v, 17 settembre 1745.

lettera alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide per chiedere denaro da destinare alle missioni di Macedonia⁴⁸. In assenza, fino al 1789, di una chiesa di rito greco, nel 1766 Attanasio tenne al suo servizio come cappellano nella propria abitazione il reverendo canonico Oronzo Martire⁴⁹. Alla presenza di un prete latino, un sacerdote itinerante greco-cattolico, proveniente dalla Corsica, nel 1742 aveva celebrato il suo matrimonio con la moglie Maddalena «in domo [...] sub ritu greco»⁵⁰. Uno dei suoi figli, Antonio, ordinato sacerdote latino, fu nominato ancora giovanissimo, da un reverendo locale, beneficiato di una cappella eretta dentro la Chiesa di Santa Maria, alla quale erano associati una rendita e un peso annui di 4 carlini da versare al Capitolo di quella chiesa⁵¹.

Al clero locale, nelle cui mani si concentrava buona parte dei possedimenti terrieri della regione, Chiriachì era legato anche da contratti di fitto agricolo (enfiteusi) e altri rapporti di tipo economico. Nel libro delle rivele, egli dichiarava di possedere in enfiteusi sei vigne di viti ed alberi del reverendo Francesco Gargia⁵². La produzione e vendita del vino divenne presto una delle principali occupazioni coltivate nel Regno dal console ottomano. Nel 1759 il reverendo canonico Vito Tornieri, commissario apostolico della Nunziatura di Napoli, chiese ad Attanasio di provvedere al raccolto nelle vigne di sua proprietà, mentre qualche anno dopo, nel 1761, un altro canonico, Giuseppe Lupo di Barletta, si rivolse al console affinché con proprio denaro coltivasse le sue vigne in cambio del raccolto⁵³. Il vino prodotto nelle masserie dai greci e 'naturali' del luogo, acquistato e depositato all'interno dei propri cellari, era nella maggior parte dei casi venduto e trasportato nella capitale⁵⁴.

Il successo economico della famiglia Chiriachì nel Regno fu però legato soprattutto alla capacità dei suoi membri di inserirsi all'interno dei circuiti mercantili del grano napoletano, sia in quelli sottoposti al controllo dei pubblici poteri sia in quelli aperti. Tra il 1765 e il 1766,

⁴⁸ ARCHIVIO STORICO DE PROPAGANDA FIDE, *Scritture riferite nei congressi*, Albania-Macedonia, vol. 11, cc. 236r-240v, Attanasio Chiriachì al cardinal Spinelli Prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, Barletta, 23 gennaio 1762.

⁴⁹ ASBT, NB, vol. 638, cc. 337v-340v, 15 agosto 1766.

⁵⁰ ADPB, CCSMM, Libro IV dei matrimoni, c. 47r, 19 settembre 1742.

⁵¹ ASBT, NB, vol. 638, cc. 59r-61v, 4 febbraio 1766.

⁵² ASN, *Regia Camera della Sommaria, Catasti onciari*, Libri delle rivele di Barletta, fs. 8860, cc. 2641-2642, 1754.

⁵³ ASBT, NB, vol. 638, cc. 29v-32r, 25 gennaio 1766.

⁵⁴ Ivi, vol. 933, cc. 19v-20v, 13 gennaio 1781; vol. 986, cc. 76r-79r, 16 marzo 1798.

un anno dopo la terribile carestia del 1763-64, l'*assentista* dei viveri delle truppe reali impartì al console l'ordine di inviare grosse quantità di grano a Napoli. Allo scopo di tutelare e garantire la sussistenza locale, i governanti della città di Barletta, con l'intervento dei loro ufficiali armati, cercarono invano di ostacolare le operazioni di incetta e carico del grano⁵⁵. Il grano, acquistato dai massari e proprietari terrieri della provincia e depositato da Chiriachì nel suo magazzino, era spedito a Napoli anche su commissione di grandi mercanti di grano della capitale, come Francesco Maria Berio, il quale nel 1766 diede incarico al console di caricare sulla tartana di un padron sorrentino 4.000 tomola di grano destinate a Genova e a Livorno⁵⁶.

I legami profondi che il console intratteneva con gli attori economici locali ne favorirono presto il coinvolgimento all'interno della complessa macchina burocratica cui era affidata l'amministrazione della vita economica nel Regno. Nel 1753, quando la gestione dell'arrendamento delle carte da gioco tornò nelle mani di un amministratore generale di nomina regia, Attanasio ricevette l'incarico di gestirne la vendita nella provincia di Terra di Bari⁵⁷. Negli anni Sessanta, ritroviamo il console nelle vesti di cassiere dell'arrendamento dell'acquavite nella stessa provincia⁵⁸. Nel passaggio da una generazione all'altra, i membri della famiglia Chiriachì furono in grado di adattarsi alle forme e ai ritmi dell'economia locale, traendo vantaggio dalle trasformazioni che ne investirono l'organizzazione al volgere del secolo. Così, agli inizi degli anni Novanta, Spiridione Chiriachì avrebbe beneficiato dell'abolizione dello *jus prohibendi* dell'acquavite (1786) per costituire, in cooperazione con un greco di Corfù e un mercante genovese, una società per la produzione e la vendita di acquavite ai commercianti sudditi e stranieri residenti nel Regno⁵⁹.

Spinti dalla ricerca di nuovi spazi economici dentro cui poter espan-

⁵⁵ Ivi, vol. 638, cc. 436r-438r, 23 settembre 1766.

⁵⁶ Ivi, cc. 152r-186r, 6, 9, 14 e 17 maggio 1766.

⁵⁷ Ivi, vol. 566, cc. 16v-18v, 31 gennaio 1753. Sullo *jus prohibendi* delle carte da gioco, L. DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Rist. anast. dell'ed. 1958, Napoli 2005, pp. 103-132.

⁵⁸ ASBT, NB, vol. 638, cc. 337v-340v, 15 agosto 1766. Sullo *jus prohibendi* dell'acquavite, DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti*, pp. 205-234.

⁵⁹ Ivi, p. 233. Nel 1792 il greco contrattò la vendita di grosse quantità di acquavite con un forestiero di «nazione francese», agente della ditta dei Sig. Baunteuf e Baizes dimoranti in Brindisi (ASBT, NB, Barracchia Francesco, vol. 1049, cc. 244v-247v, 12 giugno 1792).

dere e diversificare i propri affari, i mercanti greci seppero mobilitare a proprio vantaggio le risorse e le opportunità aperte dai trattati e dai propositi commerciali dei sovrani. In questo modo, fino al momento della sua morte, Chiriachì riuscì ad accumulare consistenti «beni stabili ereditari» e un certo capitale. Con l'esclusione dei beni mobili di casa, al netto dei debiti, l'asse ereditario del console ottomano ascendeva alla somma di circa 27.281 ducati⁶⁰. Dopo la morte del padre Attanasio, Spiridione, rappresentante della ditta «Attanasio Chiriachì e figli», avrebbe costruito la sua fortuna continuando a operare nel commercio del vino e del grano regnicolo, commerciando all'interno delle reti levantine e come intermediario tra diversi commercianti esteri – livornesi, genovesi e francesi – e i mercanti/produttori locali⁶¹. Con lui giunse a compimento il processo d'integrazione della famiglia Chiriachì all'interno della società regnicola avviato dal padre Attanasio. Spiridione, il quale sposò con rito latino la figlia di un mercante di Barletta, suo socio in affari, in un atto del 1781 compare tra i «Signori di governo di questa fedelissima città di Barletta» nel ruolo di «secondo eletto per la piazza de civili» e quindici anni dopo in quello di sindaco tra i «Governanti economici» della città⁶². Come Giano bifronte, Spiridione, e con lui molti altri membri della nazione, avrebbe tuttavia continuato a oscillare tra lealtà politiche e spazi economici diversi.

Come si vedrà nel paragrafo seguente, davanti al Re i mercanti greci erano abili nel rappresentare se stessi dentro vesti e ruoli molteplici, secondo le ragioni della supplica. Il particolare valore attribuito in quest'epoca dai sovrani territoriali al commercio faceva sì che anche la qualità di 'mercante' fosse spesso enfatizzata: in virtù del suo capitale sociale e materiale, il mercante costituiva per la Nazione una risorsa preziosa, che il sovrano avrebbe perciò dovuto favorire con la concessione di privilegi di ogni sorta e tutelare attraverso una pronta ed equa giustizia. Così, ad esempio, l'ateniese Teofilo Giorgivalo, nel corso di una causa commerciale contro un mercante di drappi napoletano, rivolse al Re una supplica per chiedere «di ordinare a quel Ministro o quel Tribunale che stima più proprio, che di detto fatto prenda informazione, acciò tali violenze non restino impunte, e li negozianti forestieri, che vengono con opulenti capitali a trafficare in questa glo-

⁶⁰ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 99, f.lo 23, cc. 53r-64v, 1793.

⁶¹ FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, pp. 111, 115-116 e 182.

⁶² ADPB, CCSMM, Libro V dei matrimoni, 10 giugno 1770; ASBT, NB, vol. 955, cc. 256v-262, 1781; vol. 1239, cc. 9r-11v, 30 aprile 1796.

riosa città, si dovessero per l'avvenire trattare con la dovuta Cortesia, e Civiltà per incoraggiarli a maggiori traffichi, come ne bramano»⁶³. Quando nel 1785 la nazione greca residente in Terra di Bari rinnovò dinanzi al Supremo Magistrato le sue suppliche per la concessione di una chiesa di rito greco, il suo procuratore tentò di legittimare la richiesta appellandosi al «buon regolamento de Popoli in accrescersi il commercio». A supporto delle ragioni della supplica, si rinviava all'esempio di Livorno e Trieste, dove il commercio era fiorito più che altrove grazie alle concessioni fatte dall'Imperatrice e dal Granduca ai mercanti greci lì residenti⁶⁴.

Operando all'interno di reti e spazi policentrici, i mercanti greci, come altre minoranze diasporiche⁶⁵, erano consapevoli di rappresentare per gli Stati un'utile risorsa per l'ampliamento del commercio 'nazionale', da impiegare in ruoli molteplici. In virtù della loro «abilità in promuovere colle nazioni del Levante il commercio delle Sicilie», i greci del Regno in più occasioni presentarono al Re la propria candidatura a consoli del Regno negli scali del Levante⁶⁶. Le connessioni plurime e il radicamento all'interno della società ospitante costituivano una risorsa anche per il mercante diasporico. Stefano Duramani, un mercante greco residente da molti anni nella capitale, si rivolse al Re per ottenere il *regio exequatur* per la patente di viceconsole di Toscana nel porto d'Ischia conferitagli dal console generale del Granducato. A supporto della sua istanza, diversi suoi connazionali, residenti come lui a Napoli, produssero un attestato notarile per certificare che il greco Duramani aveva esercitato per molti anni l'impiego di negoziante nella capitale dando prova della sua onoratezza e puntualità⁶⁷.

⁶³ ASN, *MAE, Nazione greca*, fs. 4403, Supplica di Teofilo Giorgivalo, Napoli, 13 aprile 1745.

⁶⁴ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1729, f.lo 120, Al presidente del Supremo Magistrato di Commercio Antonio Spinelli, 8 gennaio 1785.

⁶⁵ In generale l'espressione «minoranza diasporica» indica una comunità 'transnazionale' di mercanti, operanti in luoghi diversi e legati gli uni agli altri da vincoli familiari, religiosi, etnici o dall'appartenenza a una medesima località o regione. Per una discussione su questo concetto, si veda in particolare il primo capitolo del libro di S.D. ASLANIAN, *From the Indian Ocean to the Mediterranean. The global trade networks of Armenian merchants from New Julfa*, Berkeley-Los Angeles 2011, pp. 1-15.

⁶⁶ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1728, f.lo 103, Bernardo Tanucci al Presidente del SMC, 7 ottobre 1774; *MAE, Nazione greca*, fs. 4403, 25 dicembre 1741.

⁶⁷ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1731, Attestazione a favore di Stefano Duramani, 2 dicembre 1796; copia dell'atto di nomina di Duramani a viceconsole toscano in Ischia, Napoli, 7 novembre 1796.

Perciò, sul sentiero aperto dal trattato napoletano-ottomano, gli interessi dei mercanti greci s'intrecciavano in modi diversi con quelli dello Stato napoletano. Mentre all'esterno i mercanti greci s'imposero come intermediari tra i due Regni, all'interno essi si fecero sempre più largo dentro l'economia e la società napoletane. La cultura materiale riflette il complesso universo morale del mercante greco nel Regno: come si ricava dall'inventario *post-mortem* del console ottomano Chiriachì, tra i «quadri di diverse figure, parte all'italiana sopra tela [...] e parte alla Greca sopra legno» esposti sulle pareti della sua casa di Barletta, campeggiava anche il ritratto del «Re cattolico»⁶⁸. Similmente, per alcuni mercanti napoletani che operavano nel commercio del grano tra Napoli e il Mar Nero, l'accordo russo-napoletano del 1787 divenne l'occasione per porsi – non soltanto *de facto* – al servizio dello zar⁶⁹. Nei primi anni del XIX secolo, quando la neo costituita Repubblica indipendente delle Isole Ionie fu posta sotto la protezione dello zar, Anastasio Manzo e dopo di lui il nipote Nicolò furono scelti dalla corte russa per ricoprire il ruolo d'incaricato d'affari russo e console septinsulare alla corte borbonica⁷⁰. Negli stessi anni, a Napoli e a Messina, Nicolò subentrò al defunto zio anche come *raccomandataro* dei numerosi capitani e mercanti greci che da Odessa e dal Levante ottomano trasportavano il grano nei porti occidentali⁷¹. In una causa vertente nel Supremo Magistrato di Commercio per un debito contratto da suo zio nei confronti di alcuni mercanti greci di Trieste, Nicolò non esitò a rivendicare il diritto di essere giudicato dalla corte di San Pietroburgo, essendo le ragioni della causa e il suo status fuori dalla giurisdizione del tribunale napoletano⁷².

Gli interessi e la condotta dei mercanti erano certamente indipendenti da quelli promossi dalle entità statali plurime a cavallo delle quali si svolgevano le loro carriere e traiettorie. Ciò nonostante, l'esperienza

⁶⁸ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 99, f.lo 23, c. 54v, Copia dell'inventario de beni ed effetti rimasti nella eredità del *quondam* Attanasio Chiriachì, 5 settembre 1768.

⁶⁹ Sulle relazioni diplomatiche e commerciali russo-napoletane, si veda in particolare il volume *Mediterraneo e/è Mar nero. Due mari tra età moderna e contemporanea*, a cura di M. Mafrici e L. Mascilli Migliorini, Napoli 2012.

⁷⁰ D. PAGRATIS, *Greeks and Italians in the Italian peninsula during the Napoleonic period, from the standpoint of the Septinsular Republic*, «The Annals of the Lower Danube», University of Galați, History, X (2011), pp. 48-50.

⁷¹ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 61, f.lo 5, 1803-1804; fs. 108, f.lo 18, 1805; fs. 18, f.lo 33, 1803-1804.

⁷² Ivi, fs. 67, f.lo 1, 1803.

dei Chiriachì, come quella dei Manzo, mette in luce come le politiche economiche promosse dagli Stati contribuissero in qualche modo a territorializzare lo spazio transnazionale del mercato: offrendo spazi di legittimazione e opportunità di profitto a mercanti di diversa provenienza i quali, come essi declamavano nelle loro suppliche, avrebbero a loro volta procurato alla Nazione innumerevoli vantaggi. L'auto-interesse del mercante – suddito o straniero – e il suo contesto multiforme e frammentato – comunitario, statale e sovra-locale – interagivano in modi diversi, moltiplicando le strategie economiche e le appartenenze. All'interno di questo complesso gioco di ruoli e interessi, il «negoziante patriota» era, come osserva Salvemini, una figura elusiva⁷³, non per questo, tuttavia, meno reale.

3. *Relazioni e dispute commerciali tra sudditi e greci forestieri: pratiche, moralità mercantili e percezioni legali*

I mercanti greci che nel secondo Settecento si stabilirono numerosi a Napoli e nelle città della Puglia settentrionale emergono dunque dai documenti notarili non soltanto come soggetti diasporici di uno spazio economico transnazionale e de-territorializzato, la cui estensione coincideva principalmente con quella delle proprie reti familiari, religiose o regionali. Essi appaiono anche e soprattutto come gli esponenti vitali di un nuovo ceto mercantile locale, allora emergente dalle trasformazioni economico-sociali e dalla ripresa generale dei traffici che coinvolsero in questa fase la provincia di Terra di Bari⁷⁴. In questo «mondo in fermentazione [...] quello dei mercanti e dei marinai del Sud d'Italia», in cui già Ruggiero Romano aveva riconosciuto l'apporto di forze economiche di origine straniera, i mercanti greci strinsero intense relazioni d'affari con gli operatori economici locali⁷⁵. A loro volta, anche i sudditi napoletani partecipavano allo spazio di relazione trans-adriatico costruito dalle reti greco-ragusee, come Pasquale Patella, mercante barlettano di cere, il quale nel 1790 sottoscrisse in Ragusa una lettera di cambio all'ordine di Spiridione Chiriachì per una valuta corrispondente ricevuta da un padrone di barca raguseo,

⁷³ SALVEMINI, *The "intervention practices" of the late ancien régime*, p. 163.

⁷⁴ Cfr. ID., *L'arroganza del mercato*.

⁷⁵ R. ROMANO, *Le commerce du Royaume de Naples avec la France et les pays de l'Adriatique au XVIII^e siècle*, Paris 1951, p. 90. Cfr. FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, pp. 110-121 e 183-184.

Giovanni Peric⁷⁶. La necessità di muoversi dentro un contesto di scambi e di relazioni più ampio di quello definito dai confini della nazione nasceva soprattutto dal bisogno di superare i limiti e le costrizioni che una rete chiusa avrebbe comportato nell'accesso ai mercati di consumo o di produzione o nella disponibilità di capitali⁷⁷. La creazione di associazioni commerciali con partner provenienti dalla società locale costituiva perciò una pratica ricorrente tra i greci residenti non solo in Puglia ma anche nella capitale e a Messina⁷⁸.

L'istituzione nel 1739 del Supremo Magistrato di Commercio – considerata da Venturi «la più importante riforma allora avviata in materia di politica economica»⁷⁹ – creò un contesto legale particolarmente favorevole allo sviluppo di relazioni economiche tra sudditi e forestieri. Nelle intenzioni originarie dei ministri napoletani, questo tribunale avrebbe dovuto consentire a tutti i mercanti che trafficavano dentro e attraverso i confini napoletani di sottrarsi alle angarie, spese e lungaggini che avevano fino a quel momento caratterizzato l'amministrazione della giustizia negli affari riguardanti il commercio⁸⁰. A questo scopo, il Supremo Magistrato e la rete dei Consolati di mare che operavano come sedi di prima istanza attraverso il Regno, furono investiti di una «assoluta e indipendente giurisdizione in tutti gli affari del traffico, e con quelle sane leggi che possono assicurare alli commercianti il pronto dispaccio delle loro liti»⁸¹. Nel 1746, tuttavia, a causa delle resistenze opposte alla riforma dai baroni e togati del Regno, la giurisdizione del Supremo Magistrato e dei Consolati ad esso subordinati fu limitata al solo commercio estero; da quel momento, l'accesso dei mercanti regnicoli alle procedure di giustizia sommaria garantite da quei tribunali fu condizionato al loro coinvolgimento in affari riguardanti il commercio estero o in dispute commerciali con mercanti forestieri⁸².

⁷⁶ ASBT, NB, vol. 1029, 1790, cc. 164v-165v.

⁷⁷ Cfr. C. ANTUNES, *Cross-cultural business cooperation in the Dutch trading world, 1580-1776*, in *Religion and trade: cross-cultural exchanges in world history, 1000-1900*, a cura di F. Trivellato, L. Halevi e C. Antunes, Oxford 2014, p. 151 (vedi nello stesso volume anche il saggio di S. MARZAGALLI, *Trade across religious and confessional boundaries in early modern France*, pp. 169-191).

⁷⁸ FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, p. 184.

⁷⁹ VENTURI, *Settecento riformatore*, p. 39.

⁸⁰ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1728, *Registro delle deliberazioni...*, c. 8r.

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² ZAUGG, *Stranieri di antico regime*, pp. 94-95; cfr. G. CARIDI, *Una riforma bor-*

Per aggirare le restrizioni imposte da quel decreto e quindi poter ricorrere in caso di contenzioso ai giudici dei Consolati, presto i sudditi napoletani cominciarono a intestare fittiziamente le cambiali a soggetti esteri. Per porre un argine a questa pratica, nel dicembre del 1772 fu promulgato un dispaccio reale il quale limitava l'accesso ai Consolati di mare solo ai casi di «mera mercatura esteriore, cioè per que' negoziati di merci estere che per commissione o di Regnicolo, o di Forestiere, o pure a dirittura da Forestieri si rimettessero a' loro corrispondenti nel Regno, e per quelle merci del Regno, che i sudditi di loro volontà, o per commissione rimettessero in Paesi forestieri, ed indi nascesse litigio»⁸³. Erano escluse invece le cause relative a «quei generi, e quelle manifatture, che si contrattano per dentro il Regno, ancorché vi sia interesse vero, o simulato del forestiere». Soltanto la giurisdizione del Supremo Magistrato fu legittimata a procedere «non solo su i contratti degli Esteri, ma sulle persone de' medesimi a guisa de' Delegati delle Nazioni per qualunque sorta di cause»⁸⁴.

Alla stregua dei regnicoli, presto anche i mercanti greci riuscirono a piegare i Consolati di mare ai loro molteplici interessi economici, i quali nella provincia riguardavano anche la conduzione d'impresе agricole e il commercio del grano regnicolo. Il ricorso a queste corti mercantili provinciali, di cui abbiamo una notizia indiretta dagli atti notarili e da altre fonti, era frequente infatti anche nei casi di debiti o violazione di contratti non legati al commercio estero⁸⁵. Più vulnerabili di fronte ai giudici ordinari, i quali erano accusati di parzialità nei confronti dei cittadini napoletani⁸⁶, privi del supporto di un'autorità consolare forte, dipendente direttamente dal Sultano⁸⁷, i mercanti greci – come si legge in un documento – consideravano l'ufficiale del Consolato come il «giudice delegato» del Supremo Magistrato per la nazione⁸⁸; come l'erede di quel foro privato di cui i mercanti greci, come altri forestieri, avevano goduto fino alla metà del Settecento, quando

bonica bloccata: il Supremo magistrato di commercio nel Regno di Napoli (1739-1746), «Mediterranea. Ricerche storiche», VIII (2011), 21, pp. 89-124.

⁸³ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 3, f.lo 2, Editto del Supremo Magistrato di Commercio, cc. 17v-18r.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Ad esempio: ASBT, NB, vol. 856, cc. 1v-2v, 15 gennaio 1789; vol. 1048, cc. 572r-577v, 11 dicembre 1791; vol. 1049, cc. 8v-11r, 26 gennaio 1792.

⁸⁶ ASN, *Processi antichi*, SMC, fs. 24, f.lo 62, 1799; fs. 32, f.lo 30, 1805; ASBT, NB, vol. 1049, cc. 99v-103r, 9 febbraio 1792.

⁸⁷ FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, p. 199.

⁸⁸ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 121, f.lo 22, 1799-1800.

il sovrano borbonico riuscì nell'intento di abolire le giurisdizioni particolari dei giudici delegati delle nazioni e di sottoporre i consoli stranieri all'autorità del Supremo Magistrato⁸⁹.

A dispetto delle leggi statali, dunque, i Consolati di mare fornivano *de facto* ai mercanti greci estese salvaguardie legali. Nell'intensificarsi delle relazioni economiche con i sudditi napoletani, ciò giocò a favore degli interessi economici dei mercanti greci e della loro penetrazione nell'economia locale. La supplica costituiva uno dei mezzi attraverso cui i mercanti cercavano di manipolare le risorse istituzionali e di piegarne l'uso ai propri interessi⁹⁰. In una causa commerciale, Spiridione Chiriachì, suddito naturalizzato, rivendicava il diritto di essere giudicato dal Supremo Magistrato di Commercio o dai Consolati di mare poiché le ragioni della causa nascevano da «carteggio mercantile, al quale ogni altro tribunale, fuori di quelli destinati al commercio», non avrebbe dato il valore probante ad esso spettante nelle dispute commerciali⁹¹. Dopo il decreto del 1746, la qualità personale di forestiero era diventata il criterio di accesso non solo al Supremo Magistrato di Commercio, ma *de facto* anche ai Consolati provinciali. Rivendicando – tra le proteste degli altri regnicoli⁹² – il diritto a una giustizia fondata sulla verità dei fatti e delle scritture, Spiridione mostrava ancora una volta di poter manipolare e adattare la norma dello Stato alla pratica del mercante.

Le suppliche rivolte al re o all'autorità giudiziaria nel tribunale aprono uno squarcio interessante sull'universo morale dei mercanti, nella misura in cui esse riflettono i diversi ordini legali dentro cui i mercanti tentavano di legittimare le proprie azioni (o screditare quelle degli altri) – uno fondato sull'orizzonte sovra-locale del commercio, l'altro sul *bonum publicum* garantito dalle leggi del sovrano. Davanti al giudice i mercanti greci invocavano spesso la povertà (sociale) legata al proprio status di esteri per marcare la propria debolezza nei confronti dei sudditi del re e ottenere in questo modo il soccorso del giudice «dei forestieri»⁹³. Nel 1799, al tempo della *Repubblica napo-*

⁸⁹ ZAUGG, *Stranieri di antico regime*, pp. 27-57.

⁹⁰ Sul valore della supplica come luogo d'incontro e di mediazione tra i sudditi e il sovrano, S. CERUTTI, M. VALLERANI, *Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne - Introduction*, «L'Atelier du Centre de recherches historiques», 13 (2015), <http://acrh.revues.org/6545>, DOI 10.4000/acrh.6545.

⁹¹ ASN, *Tribunali antichi, SMC, Dispacci*, fs. 1728, f.lo 153, s.d.

⁹² Ivi, fs. 1731, Il marchese Ippolito Porcinari Presidente del SMC al Consigliere Ferrante, 27 novembre 1797.

⁹³ FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico*, pp. 232-234.

letana, Apostolo Papagiorgio comparve nel Consolato di Barletta contro Pietro Sinisi e i suoi compagni dell'abolita municipalità di Canosa: questi ultimi erano accusati di aver trafugato dalla masseria di campo del suo connazionale Cristoforo Dimo dodici bovi aratori di proprietà di Papagiorgio e di averne fatti macellare sei a uso della truppa francese transitata da quelle parti. Davanti ai giudici del Consolato Papagiorgio sostenne che «il fatto contiene in sé una manifesta criminalità, giacché per esentarsi li propri naturali del luogo dal peso di condurre i bovi per l'infami truppe francesi, si volle sacrificare un povero Estero». La supplica terminava con la richiesta di *estendere* la giustizia di quel consolato e di eseguire gli ordini già impartiti dal Vicario generale del Re per «far rimanere un suddito della Porta ottomana reintegrato nelle sue sostanze»⁹⁴. La criminalità invocata dal mercante greco nasceva dalla violazione delle norme stabilite nel trattato stipulato molti decenni prima di questi eventi tra lo Stato napoletano e la Porta, il quale riconosceva reciprocamente ai sudditi dei due stati l'accesso alla giustizia nelle cause riguardanti il commercio o altri affari⁹⁵. In virtù di quella norma sovra-locale il greco, ormai radicato nella società locale, chiese e ottenne che la giurisdizione del Consolato di mare, circoscritta alle cause riguardanti il commercio estero, si estendesse oltre i confini imposti dalle leggi locali.

Quest'ordine legale sovra-locale, a cui, seppur con argomenti diversi, anche Spiridione, come Papagiorgio, si era appellato nel tentativo di ottenere un rapido disbrigo della lite, si sovrapponeva e in alcuni casi si opponeva alle leggi statali. In una causa discussa nel Supremo Magistrato di Commercio, un capitano ortodosso, suddito asburgico in transito per Napoli, si appellò alla «legge del commercio» nel tentativo di sottrarsi al giudizio del tribunale napoletano e di porsi sotto la giurisdizione del console austriaco residente in quella capitale. In questo caso, la legge del Regno, la quale stabiliva il primato del tribunale commerciale su ogni altra giurisdizione particolare e consolare, prevalse sul diritto sovra-locale invocato dal mercante⁹⁶.

La «legge del commercio» o i trattati internazionali non erano le uniche fonti giuridiche mobilitate dai mercanti dentro il tribunale. Nelle riforme promosse allora dai sovrani, così come nei trattati di

⁹⁴ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 64, f.lo 1, cc. 35r-36v, 1799.

⁹⁵ DEMIRYÜREK, *The legal foundations of the commercial relations*, pp. 54-60.

⁹⁶ ASN, *Processi antichi*, PV, fs. 108, f.lo 18, cc. 11r-12v, 1805.

economia politica degli intellettuali-riformatori settecenteschi, l'idea di *bonum publicum* emerse come il cardine di ogni ordinamento – sociale, economico e giuridico. Nel Settecento questo ideale trova spazio anche nei tribunali, non soltanto attraverso il ruolo del giudice come *dominus* pubblico che sovrasta ogni *jus* particolare. Nelle requisitorie pronunciate nelle corti di giustizia dagli attori sociali, in prima persona o attraverso i propri avvocati, prende forma un concetto di criminalità diverso da quello evocato da Papagiorgio. Mentre quest'ultimo, com'è stato detto, rinviava alla violazione di un ordine legale sovra-locale, in una causa per debiti svoltasi nel Supremo Magistrato, l'atto criminoso (la frode) imputato dal nobile Camillo Elefante al greco naturalizzato Spiridione Chiriachì nasceva dalla rottura di un ordine legale il cui fondamento era costituito dalla legge del sovrano, garante della felicità dei sudditi. Durante un'udienza del processo, nel tentativo di imporre le proprie ragioni sul «ricco e prepotente» Spiridione, Elefante cercò di ritrarre quest'ultimo come un individuo disonesto e avido che, senza alcuno scrupolo, con un atto fraudolento, aveva sottratto a una vedova barlettana e alle sue due figlie alcuni beni stabili, unica loro fonte di sostentamento. Allo scopo di screditare la reputazione di Chiriachì, il nobile presentò al giudice la copia di un atto riguardante quella causa, indirizzato alla corte della Vicaria: in quella scrittura il difensore delle tre donne contestava la decisione di procedere civilmente, decisione che la volontà sovrana aveva ribaltato stabilendo che «quando il dolo è chiaro, sempre è delitto»⁹⁷. La volontà sovrana, suprema incarnazione del diritto e garante della felicità dei sudditi, diventava la norma in base alla quale la moralità del mercante, avido e profittatore, era giudicata e condannata. Nel secolo in cui, come osserva Paolo Prodi, le frodi divennero sempre più oggetto di disciplinamento e sanzione pubblica, le azioni 'criminosi' compiute da Chiriachì ai danni della comunità locale erano interpretate non come mere violazioni di un contratto, bensì come atti contrari al mantenimento di un ordine innanzitutto morale, di cui non più l'autorità sacra ma il sovrano era ora diventato il principale garante⁹⁸.

⁹⁷ Ivi, fs. 99, f.lo 23, c. 9r-v, Napoli, 20 marzo 1776.

⁹⁸ P. PRODI, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009. Per una critica agli argomenti esposti da Prodi e qui ripresi, vedi. B. SALVEMINI, R. ZAUGG, *Premessa*, «Quaderni storici», 143 (2013), 2, pp. 311-312.

4. Conclusioni

La letteratura sulle diaspore commerciali ha contribuito in modo significativo a decostruire la rappresentazione classica del mercante-*free rider*, mosso primariamente, se non in modo esclusivo, dall'esigenza di massimizzare il proprio profitto personale. Come innumerevoli studi hanno portato alla luce, il capitale sociale che i membri delle diaspore erano in grado di generare in virtù dei loro molteplici legami permise la costituzione di estese reti mercantili, le quali giocarono un ruolo fondamentale nei processi di espansione e integrazione economica in atto durante l'epoca moderna⁹⁹.

Queste comunità transnazionali e le risorse immateriali – sociali e culturali – su cui si fondavano le loro reti commerciali non definivano da sole l'orizzonte morale dentro cui s'inscriveva l'agire dei loro membri. Come questo studio ha tentato di mostrare, l'agire del mercante diasporico non oscillava unicamente tra il perseguimento del profitto personale e le norme generate dal gruppo di appartenenza per porre un argine all'auto-interesse dei singoli membri. I trattati internazionali, le istituzioni statali e le leggi iscritte nella pratica del commercio, contribuivano anch'essi a forgiare le moralità mercantili, sul piano retorico e sul piano pratico.

Nell'età dei mercantilismi, lo Stato assunse un ruolo sempre più attivo all'interno dell'economia e del commercio internazionale¹⁰⁰. Questo ruolo si dispiegò anche attraverso uno sforzo volto a regolare l'orizzonte normativo – locale e sovra-locale – dentro cui si muovevano i mercanti sudditi dei diversi sovrani territoriali. Malgrado i limiti imposti alla riforma della giustizia commerciale dal decreto del 1746, l'istituzione del Supremo Magistrato riuscì, almeno in parte, a ridurre il pluralismo legale interno e a imporre con più forza l'autorità sta-

⁹⁹ Cfr. S. MARZAGALI, *La mise en place d'un réseau commercial et marchand: Bordeaux et les États-Unis à la fin du XVIII^e siècle*, in *Réseaux marchands et réseaux de commerce. Concepts récents, réalités historiques du Moyen Âge au XIX^e siècle*, a cura di D. Coulon, Strasbourg 2010, pp. 87-90; sulle reti mercantili vedi in particolare i saggi raccolti nel volume monografico *Les réseaux marchands à l'époque moderne*, «Annales. Histoire, sciences sociales», 58 (2003), a cura di A. Molho e D. Ramada Curto.

¹⁰⁰ In merito a questo argomento e al relativo dibattito storiografico, vedi in particolare le pagine introduttive del saggio di A. CLEMENTE, *La sovranità vincolata: mercantilismi, guerre commerciali e dispute istituzionali negli anni Settanta del Settecento (Napoli e Venezia)*, «Storia economica», XVIII (2015), 2, pp. 517-521; cfr. C.H. WILSON, *Commercio, società e Stato*, in *Storia economica Cambridge*, IV, Torino 1975, pp. 563-669.

tale sul gioco delle fazioni e degli interessi locali. Un'analisi combinata degli atti notarili provinciali e delle carte processuali del Supremo Magistrato di Commercio ha messo in luce la capacità del tribunale napoletano di agire come arbitro supremo nei conflitti che, a vari livelli, contrapponevano i membri della nazione greca ai mercanti regnicoli o ai giudici delle corti di giustizia locali, sia a quelli ordinari che agli ufficiali del Consolato. D'altra parte, come si è cercato qui di mostrare, i mercanti interagivano in modo attivo con le norme statali e interstatali e con le concezioni legali espresse dalle politiche e dalle visioni economiche settecentesche.

ANGELA FALCETTA
Princeton University